

## LA START UP AGRICOLA TRA INNOVAZIONE E PROSPETTIVE DI SIGNIFICATO

Di Sonia Carmignani

| 77

**SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La prospettiva di significato. – 3. La società agricola start up. – 4. Dalla società alla start up: l'innovazione. – 5. Oltre la start-up.**

*ABSTRACT. Il confronto tra disciplina della start up e disciplina delle società agricole sembra condurre la start up agricola fuori dalla semplice ed immediata categorizzazione della start up agricola come società agricola che rispetta i requisiti normativi della innovazione. Se, infatti, tutte le società che hanno come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di una attività ex art. 2135 c.c. sono società agricole, professionalmente qualificate o meno, non tutte le società agricole possono essere start up. Così come, se tutte le start up agricole sono società agricole innovative, non tutte le società agricole con una innovazione sono start up.*

*The comparison between start-up discipline and agricultural company regulation seems to lead the agricultural start-up away from the simple and immediate categorization of the agricultural start-up as an agricultural company that respects the regulatory requirements of innovation. If, in fact, all companies whose exclusive corporate purpose is the exercise of an activity pursuant to art. 2135 c.c. they are agricultural companies, professionally qualified or not, not all agricultural companies can be start-ups. Just as, if all agricultural start-ups are innovative agricultural companies, not all agricultural companies with an innovation are start-ups.*

## 1. Introduzione. Consenso e libertà nel contratto e nel trattamento dei dati personali.

Favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonché dare impulso alla ricerca e all'innovazione tecnologica, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile, e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese, è la cornice di riferimento del D. L. n. 179/2012, convertito il L. 17 dicembre 2012, n. 221, che introduce e disciplina le c.d. start up innovative<sup>1</sup>.

Nel 2021, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza<sup>2</sup> prevede nella *Missione 4 Istruzione e Ricerca* e nella *Componente 2 Dalla Ricerca all'impresa* il finanziamento della creazione di Centri di ricerca nazionale, che siano in grado di raggiungere, attraverso la collaborazione di Università, centri di ricerca e imprese, una soglia critica di capacità di ricerca e innovazione. Elementi essenziali di ogni Centro nazionale sono la creazione e il rinnovamento di rilevanti strutture di ricerca; il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e attuazione dei progetti di ricerca; il supporto alle startup e alla generazione di spin off.

Con l'*Investimento 1.5 (Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruzione di "leader territoriali di R&S")* sono finanziati gli ecosistemi dell'innovazione, luoghi di contaminazione e collaborazione tra Università, centri di ricerca, società e istituzioni locali che hanno finalità di formazione di alto livello, innovazione e ricerca applicata definite sulla base delle vocazioni territoriali. Ogni progetto deve prevedere attività formative innovative condotte in sinergia dalle Università e dalle imprese e finalizzate a ridurre il *mismatch* tra competenze richieste dalle imprese e competenze fornite dalle Università, anche tramite i dottorati industriali; attività di ricerca condotte e/o infrastrutture di ricerca realizzate congiuntamente dalle Università e dalle imprese, in particolare le PMI, operanti sul territorio; supporto alle start up; coinvolgimento delle comunità locali sulle tematiche dell'innovazione e della sostenibilità.

Con l'*Investimento 3.2 (Finanziamento di start up)* l'obiettivo è quello di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative. Infine, nella *Missione 5 Inclusione e Coesione*, nella *Componente 1 Politiche per il lavoro*, con l'*Investimento 1.2 Creazione di imprese femminili* il finanziamento è diretto ad innalzare i livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro<sup>3</sup>. In particolare, il progetto è volto a promuovere l'imprenditoria femminile; sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalente partecipazione femminile; sostenere l'avvio di attività imprenditoriali femminili at-

<sup>1</sup> Per una valutazione indipendente e complessiva dell'impatto economico e sociale del quadro d'intervento italiano per le imprese startup innovative si veda C. MENON-T. DE STEFANO-F. MANARESI-G. SOGGIA-P. SANTOLERI, *La valutazione dello "Startup Act" italiano*, in *OECD science, technology and industry policy papers*, 2018.

<sup>2</sup> *Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, 25.5.2021, in <https://www.mef.gov.it/focus/II-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza-PNRR/>.

<sup>3</sup> Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022.



traverso la definizione di un'offerta che sia in grado di venire incontro alle necessità delle donne in modo più puntuale (es. misure per la conciliazione vita-lavoro, ecc.); creare un clima culturale favorevole ed emulativo attraverso azioni di comunicazione mirate che valorizzino l'imprenditorialità femminile, in particolare, presso scuole e università, anche supportando start up e PMI innovative.

D'altro lato, e in una prospettiva più generale, la comunicazione «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura»<sup>4</sup> precisa che lo scambio di conoscenze e l'attenzione all'innovazione costituiscono un obiettivo trasversale della nuova PAC, la quale è diretta a sostenere il modello di innovazione interattiva, che rafforza la collaborazione tra gli attori per fare il miglior uso possibile delle conoscenze complementari al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico<sup>5</sup>.

Gli obiettivi strategici della nuova PAC sono, infatti, integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali e sono interconnessi con lo stesso, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.

La start up si colloca, dunque, all'intersezione tra innovazione, ricerca e inclusione, in un contesto di obiettivi di rinnovamento e modernizzazione, diretti ad istituire un circuito virtuoso tra ricerca e imprese, tra mondo accademico e mercato, privilegiando la ricerca applicata alla produzione, con una tensione verso obiettivi di mercato ma anche di obiettivi sociali, dove l'inclusione assume il volto dell'attenzione specifica riservata alle start up al femminile.

Se, invero, è l'innovazione la cifra distintiva della start up, rispondendo così quest'ultima agli obiettivi europei e nazionali di rinnovamento, la start up si segnala come prodotto dei rapporti tra università, operatori economici e territorio.

Non è inutile, al riguardo evidenziare che l'Università riveste un ruolo fondamentale per la crescita sociale ed economica di un territorio perché questo si nutre della conoscenza e della ricerca, per creare idee, ricchezza e sviluppo. Ricerca, sia essa teorica che applicata, vuol dire anche valorizzare e aumentare la promozione del trasferimento tecnologico e delle conoscenze al mondo aziendale, coordinando e pianificando momenti di incontro tesi a divulgare *know-how* e risultati della ricerca scientifica, tecnologie, brevetti, *spin-off* e *start up*.

Ricerca significa anche innovazione. In tale direzione, la c.d. terza missione<sup>6</sup>, accanto alla didattica e alla ricerca, esalta il rapporto tra il sapere e la

<sup>4</sup> «Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», 29.11.2017, in <https://eur-lex.europa.eu>

<sup>5</sup> Si veda sul punto anche la «Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», in <https://www.europarl.europa.eu>

<sup>6</sup> Accanto alle missioni di insegnamento e ricerca, l'Anvur definisce la terza missione come tipica delle università e, come tale, essa è riconosciuta dal D.L. 19/2012; cfr. R. FRONDI, *La terza missione delle università: strategia, valutazione e performance*, Torino, 2020; cfr. J. MOLAS-GALLART-A.



trasformazione produttiva delle conoscenze. Una politica di *Engaged Research*, attraverso azioni di terza missione diffuse, che valorizzino e sostengano la collaborazione di tutte le aree disciplinari con le organizzazioni e gli *stakeholders* presenti nel territorio, è lo strumento irrinunciabile. La c.d. terza missione è avanzata quando progetta la ricerca e la didattica *con* piuttosto che *per* i partner della comunità. In questa prospettiva, la terza missione costituisce una azione di sistema, tale da essere riconosciuta dagli *stakeholders* come azione capace di incidere effettivamente sul cambiamento sociale ed economico, i cui cardini sono la disseminazione, quale integrazione tra Università e territorio tramite la divulgazione dei saperi, e il trasferimento tecnologico, con il sostegno alla generazione di imprese e il supporto alla definizione di strategie di sviluppo, tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.

Il dialogo e la collaborazione tra l'Università e le imprese può, invero, promuovere il trasferimento di conoscenze verso il mercato, da un lato veicolando le risorse economiche e gli investimenti (quale strumento di politica industriale sul territorio) e, dall'altro, condividendo, nella sinergia pubblico-privato, i rischi connessi allo sviluppo di soluzioni innovative, sfruttando il *know how* acquisito in collaborazione e favorendo la diffusione dell'attività svolta dalle Università, generando esternalità positive nell'economia<sup>7</sup>

Al tempo stesso, la start up può assolvere ad istanze sociali, valorizzando e favorendo l'imprenditorialità femminile, in linea con gli obiettivi della nuova PAC di promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali<sup>8</sup>.

La start up appare, allora, l'icona del nuovo corso, per quanto interessa in questa sede, dell'agricoltura, sospinta dal legislatore nazionale ed europeo verso una modernizzazione che guarda al mercato e alle potenzialità di ricaduta della ricerca universitaria applicata nello specifico settore economico, creando i collegamenti con il territorio, contribuendo al suo sviluppo grazie al trasferimento di quelle conoscenze che proprio grazie alla ricerca sono state acquisite. La start up offre all'attività agricola la possibilità di aprirsi ad un mondo nuovo, fatto di ricerca, sperimentazione, raggiungimento di nuovi traguardi che la sinergia con la ricerca accademica e con lo svolgimento della terza missione da parte delle Università può garantire.

---

SALTER-P. PATEL-A. SCOTT-X. DURAN, *Measuring Third Stream Activities. Final Report to the Russell Group of Universities*, Brighton, 2002, per cui con l'espressione Terza missione si identificano le "attività relative alla produzione, utilizzo, applicazione e valorizzazione della conoscenza e delle altre risorse delle Università al di fuori dell'ambito accademico, attraverso la costruzione di interazioni dirette fra le Università e il resto della società".

<sup>7</sup> Cfr. M. PIGNATTI, *Le professionalità delle Università per la ricerca e l'innovazione: i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i privati, gli strumenti giuridici e gli effetti sul mercato*, in *Federalismi*, 14 giugno 2023.

<sup>8</sup> Sull'inclusione del tema della parità di genere nel Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 e la scarna presa in carico del gender equality nel documento *La prioritizzazione delle esigenze nel piano strategico nazionale PAC 2023-2027*, C. ZUMPANO, *La nuova politica di sviluppo rurale deve essere un'opportunità anche di genere*, in <http://www.pianetapsr.it>, 2636. Sul ruolo della donna in agricoltura, M. GIUFFRIDDA, *Il ruolo della donna in agricoltura: la dimensione muliebre della nuova PAC e le norme nazionali di favore*, in C. PARRINELLO (a cura di), *Parità di genere e sviluppo sostenibile*, Napoli, 2022.

La start up è anche il potenziale viatico degli obiettivi di sviluppo rurale, che transitano non solo dall'innovazione tecnologica ma anche dal cambiamento sociale, dove il raggiungimento del *gender equality* è suscettibile di agire sulla modernizzazione dell'agricoltura con lo stesso peso specifico della ricerca tecnologica.

## 2. La prospettiva di significato.

Nella ricerca di senso dell'introduzione normativa di nuove forme giuridiche, l'attribuzione del nome non svolge un ruolo secondario. L'etimo primo di un termine assegnato ad una nuova fattispecie è funzionale a comprendere la collocazione della nuova norma nel sistema, a coglierne il destino, ad individuarne le caratteristiche<sup>9</sup>.

I termini evocano immagini, fatti, raccontano una storia da scrivere o già delineata, una vicenda che nasconde in sé l'affermazione di un significato.

Oltre il quadro generale di riferimento, pur relevantissimo come piattaforma di giustificazione dell'intervento normativo, la ricerca della prospettiva di significato, che vada al di là della mera ed immediata descrizione di una fattispecie e della sua trasposizione applicativa, avviene interrogando i nomi, per individuare l'effettività e l'impatto nel sistema giuridico.

Occorre, cioè, interrogarsi sulla ragion d'essere della start up, sul suo ruolo, sul suo posizionamento nel panorama societario. Occorre, in definitiva, valutarne la prospettiva di significato.

È noto che le prospettive di significato possono essere considerate dei filtri selettivi che categorizzano il modo con il quale percepiamo la realtà, costituendo schemi di riferimento ed indicando la struttura dei presupposti entro i quali la nostra esperienza pregressa assimila e trasforma la nuova esperienza. Una prospettiva di significato è un set abituale di aspettative che costituisce un quadro di riferimento orientativo che trova utilizzo nella proiezione di modelli simbolici.

Secondo Mezirow<sup>10</sup>, le prospettive di significato ordinano selettivamente ciò che apprendiamo e il modo in cui lo apprendiamo, contenendo un certo numero di schemi di significato. Lo schema di significato è costituito dalle conoscenze, dalle convinzioni, dai giudizi di valore che si manifestano

<sup>9</sup> In tal senso, infatti, la fattispecie individua il fatto che la norma individua e rende causativo; cfr F. SANTORO PASSARELLI, *I fatti giuridici*, in *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1986; per D. RUBIN., *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Napoli, 1978, essa identifica il "complesso degli elementi necessari per la produzione di un effetto o di un insieme di effetti".

<sup>10</sup> J. MEZIRROW, *La teoria dell'apprendimento trasformativo*, Milano, 2016, secondo il quale le prospettive di significato sono principalmente di tre tipi: epistemologiche (includono gli schemi cognitivi, di apprendimento e di intelligenza, la riflessività, le prospettive della fase di sviluppo), sociolinguistiche (riguardano le norme sociali, i ruoli, i codici culturali/linguistici) e psicologiche (includono il concetto di sé, l'area di localizzazione del controllo, le inibizioni, i meccanismi psicologici di difesa). S. BROOKFIELD, *Adult learning: an overview*, in *International Encyclopedia of education*, 1995, le definisce *hunting assumptions* e le divide in tre diverse categorie: paradigmatiche (assumi strutturali attraverso i quali diamo ordine al mondo), prescrittive (assunti in base ai quali ci aspettiamo che in una determinata circostanza avvenga una determinata cosa) causali (assunti tramite i quali comprendiamo come le diverse parti di un sistema lavorano insieme e come cambiarlo). G.A. KELLY, *La psicologia dei costrutti personali. Teoria e personalità*, Milano, 2004, le definisce *personal constructs*, ovvero diverse modalità alternative di interpretazione della realtà.

nell'interpretazione. Gli schemi di significato sono le manifestazioni concrete del nostro orientamento abituale e delle nostre aspettative abituali (prospettive di significato) e traducono queste aspettative generali nelle aspettative specifiche che guidano le nostre azioni.

L'esperienza tende a consolidare i nostri schemi personali di categorizzazione, i quali, tuttavia, devono essere confrontati e valutati, o ri-valutati, alla luce di un maggior livello di consapevolezza del contesto in cui si collocano le proprie convinzioni, alla luce, cioè, di una critica degli assunti e delle premesse su cui si basano, di una valutazione delle prospettive alternative, della eventuale decisione di rinnegare una vecchia prospettiva, sostituendola con una nuova.

La trasformazione delle prospettive può avvenire tramite l'accumulazione di schemi di significato modificati, che derivano da uno o più dilemmi disorientanti<sup>11</sup>, i quali danno avvio al processo di rivalutazione e ripensamento di prospettive e significati ritenuti scontati.

Collocata nel cono delle prospettive di significato, la start up, facendo fede al suo nome, sembrerebbe poter essere rubricata come “accensione di una nuova impresa”, fase iniziale di un'attività, che, nella *new economy*, rimanda ad una impresa, di solito di piccole dimensioni, che si lancia sul mercato sull'onda di un'idea innovativa, specialmente nel campo delle nuove tecnologie.

Assumendo la prospettiva di significato tradizionale, e applicando le categorie note, la start up sembrerebbe essere, dunque, una impresa emergente, una nuova impresa, una nuova società che si affaccia sul mercato forte di una idea o processo innovativo, una società, secondo gli schemi consolidati, appena costituita, nella quale vi sono ancora moduli organizzativi in corso e dove, essendo stata appena avviata, l'utilizzo dei fattori produttivi, capitale, lavoro, beni materiali e immateriali, è limitato.

A ben vedere, tuttavia, la legge 17 dicembre 2012, n. 221 introduce nella prospettiva di significato della start up quello che Mezirow definisce un dilemma disorientante, che induce a guardare alla start up da un diverso angolo visuale.

Invero, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 179/2012, poi convertito, una start up innovativa è una società di capitali che può essere nuova ma può anche essere costituita da non più di 5 anni, con un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro e priva di storia di distribuzione degli utili.

La previsione normativa introduce, nella tradizionale configurazione della start up come società nuova, in fase di avvio, una variazione di prospettiva, data dal fatto che la start up può non essere affatto una nuova società, né deve necessariamente essere in fase di avvio, ma ben può essere una società di capitali già costituita, che produce un fatturato annuo, purchè non sia quotata e non abbia distribuito utili.

<sup>11</sup> Cfr. J. MEZIRROW, *La teoria dell'apprendimento trasformativo*, Milano, 2016, per il quale i dilemmi disorientanti sono delle situazioni che non siamo in grado di risolvere in base alle nostre prospettive di significato, che provocano una riflessione critica attraverso la quale si individua un modo nuovo di interpretare le esperienze.



Il legislatore modifica lo schema di significato connesso all'etimologia della start up ed alla sua collocazione nel contesto societario come mera società in fase di partenza.

La start up, infatti, può ben essere una società che ha già portato a compimento il processo di costituzione, che già opera sul mercato, che redige bilanci, che produce utili<sup>12</sup>.

Con particolare riferimento alla start up agricola, la società agricola può non nascere come start up, ma diventarlo, come fase di trasformazione, o, comunque, come momento successivo alla avvenuta costituzione come società agricola.

La start up può innestarsi cioè su una forma societaria già esistente.

Tuttavia, il confronto tra disciplina della start up e disciplina delle società agricole sembra condurre la start up agricola fuori dalla semplice ed immediata categorizzazione della start up agricola come società agricola che rispetta i requisiti normativi della innovazione, con riconduzione tralascia dell'una all'altra.

### 3. La società agricola start up

È noto che, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura<sup>13</sup>, dapprima il d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e, successivamente, il d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101, hanno inciso, da un lato, sulla posizione degli imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, consentendo la conservazione delle rispettive agevolazioni tributarie e creditizie laddove assumano la qualità di soci di società agricola, e, dall'altro, sulla qualificazione delle società come imprenditori agricoli professionali, estendendo alle società i.a.p. le agevolazioni tributarie e creditizie previste a favore dei coltivatori diretti persone fisiche. Con riferimento alle società coltivate dirette, il d. lgs. n. 99/2004 ha riconosciuto il diritto di prelazione e di riscatto alle società di persone composte per almeno la metà da coltivatori diretti. Nella prospettiva della incentivazione allo sviluppo delle società in agricoltura, la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, considera, all'art. 1, comma 1094, imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci. Il quadro normativo delle società in agricoltura è completato dalla previsione dell'agrarietà delle società cooperative quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c prevalentemente prodotti dei soci, o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 228/2001).

<sup>12</sup> *V. infra*

<sup>13</sup> Sul tema, a titolo esemplificativo, E. ROOK BASILE, *Commento all'art. 2*, in *Profili soggettivi dell'impresa agricola, integrità aziendale e semplificazione nel settore agrario*, in *Leggi civ. comm.*, 2004, 876; S. CARMIGNANI, *Commento all'art. 9*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2002, 387 ss.; EAD., *Le società agricole*, in L. COSTATO-A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di Diritto Agrario*, Milano, 2011, 231 ss; EAD., *Introduzione allo studio delle società agricole*, Milano, 2023

Sotto il profilo qualificatorio, con formula di ampio respiro, l'art. 2 del d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99 stabilisce che le società, aventi quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole, devono contenere, nella ragione sociale o nella denominazione sociale, l'indicazione di "società agricola".

Il medesimo d. lgs. n. 99/2004 all'art. 1 attribuisce, poi, la qualifica di imprenditore agricolo professionale alle società di persone, alle cooperative ed alle società di capitali a condizione che abbiano ad oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c., ed almeno un socio, nelle società di persone, o un amministratore, nelle società di capitali, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Allo stesso tempo, la società agricola di persone, che, in quanto tale, deve avere per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività *ex art.* 2135 c.c., composta per almeno la metà da coltivatori diretti diventa coltivatore diretto, come risulta dall'art. 2, comma 3, d. lgs. n. 99/2004.

Collocata nel conteso di disciplina delle società agricole, la start up agricola non si identifica con la società agricola in generale, costituendo, piuttosto, una fattispecie autonoma.

Invero, da un lato, la start up agricola esclude dal suo ambito di operatività le società di persone, per dare voce alle sole società di capitali e alle società cooperative. Così che se una società agricola, professionalmente qualificata o meno, può assumere indifferentemente ogni forma societaria, la start up agricola può assumere le vesti soltanto della società agricola, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata oppure la forma cooperativa.

D'altro lato, e spostando l'attenzione sulla qualificazione professionale delle società agricole, può accedere allo statuto della start up la sola società imprenditore agricolo professionale di capitali, e non anche la società agricola coltivatore diretto, che il legislatore del 2004 ha confinato nel recinto delle società di persone. Infatti, se le società di capitali possono acquisire la qualifica di i.a.p. in presenza dei requisiti di cui al d. lgs. n. 99/2004, non possono, invece, mai assumere quella di coltivatori diretti.

Così che una start up agricola non potrà mai essere coltivatore diretto ma potrà invece essere società i.a.p.<sup>14</sup>.

D'altro lato ancora, in caso di assunzione ad oggetto sociale dell'esercizio delle attività connesse, lo *status* di start up potrà essere riconosciuto alle sole società cooperative, e a responsabilità limitata, con esclusione delle società di persone.

Se, in definitiva, tutte le società che hanno come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di una attività *ex art.* 2135 c.c. sono società agricole, professionalmente qualificate o meno, non tutte le società agricole possono essere start up. In altri termini, se tutte le start up agricole sono società agricole innovative, non tutte le società agricole con una innovazione sono start up.

Né l'etimologia può condurre a ritenere la start up come società agricola di capitali che si avvia verso il mercato.

<sup>14</sup> Il conseguimento di tale qualifica consente alla società start up agricola di godere di tutte le agevolazioni previste per l'i.a.p. persona fisica.





Come già evidenziato, pur potendosi dare start up come società di nuova costituzione, il legislatore prevede che la start up possa essere anche una società di capitali già costituita, che opera sul mercato e vi opera efficacemente, dovendo avere bilanci in attivo, sia pur nel limite di fatturato indicato dalla legge, dove il perseguimento dell'oggetto sociale esclusivamente ricondotto all'area dell'art. 2135 c.c. è idoneo a produrre utili.

Occorre evidenziare, al riguardo, che il legislatore impone alla start up di non distribuire e non aver distribuito utili nel corso della sua massimo quinquennale esistenza: ma ciò non significa che la società non produca né che non abbia prodotto utili.

In quanto società di capitali, nella società agricola che ambisce alla qualificazione di start up l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la distribuzione degli utili ai soci. Se, infatti, l'art. 2433, comma 2, c.c. dispone che non possono essere pagati i dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, è anche vero che l'accertamento dell'esistenza degli utili non è sufficiente per determinare l'insorgenza del diritto dei soci alla loro distribuzione, occorrendo una ulteriore e specifica deliberazione dell'assemblea, diversa e autonoma rispetto a quella di approvazione del bilancio, la quale può stabilire che, oltre la quota di utili diretta a costituire la riserva legale e le riserve statutarie, siano costituiti ulteriori accantonamenti.

I soci non vantano nei confronti della società un diritto al dividendo *ab origine* per il solo fatto di essere titolari di azioni o di quote; esso si costituisce per gradi ed integra una fattispecie a formazione progressiva, perché sorge solo dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la registrazione di eventuali utili, l'approvazione del bilancio e, infine, la decisione dell'assemblea di distribuire o meno i medesimi a favore dei soci. La mancata sussistenza dell'obbligo per l'assemblea di distribuire l'utile ai soci comporta la legittimità della delibera che destini gli utili a riserve facoltative<sup>15</sup>.

Nella start up, allora, il legislatore non prevede che la società sia necessariamente di nuova costituzione e, come tale, non sia stata in grado di operare efficacemente sul mercato, riservando alla società lo *status* di matricola del mercato, ma prevede che la società ben possa essere operativa e che produca utili.

Ciò che il legislatore vieta ai fini della qualificazione di una società di capitali come start up non è la produzione di utili, ma la distribuzione di dividendi. Il legislatore interviene sui poteri assembleari *ex art.* 2433 c.c. rendendo obbligatoria quella che il codice ha previsto come facoltà dell'assemblea, imponendo un accantonamento necessario, oltre le riserve legali, che consenta alla start up di funzionare come tale.

<sup>15</sup> Cfr. di recente Trib. Roma, 22 maggio 2023; Trib. Torino, sez. spec. imprese, 6 giugno 2021, n. 2839. V. anche Cass., 11 marzo 1993, n. 2959, per la quale il diritto individuale del singolo azionista a conseguire l'utile di bilancio alla periodica distribuzione degli utili, sorge "soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l'erogazione ai soci mentre prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l'assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione nell'interesse della società".

Se così è, la prospettiva di significato dalla quale valutare la start up agricola non è il generico avvio di una impresa ad opera di una società matricola nel mercato.

A fronte di una società agricola già costituita e con bilanci in attivo, la start up propone una fattispecie societaria peculiare, dove l'etimologia rimanda ad un "inizio" che non riguarda però la generica attività di impresa ex art. 2135 c.c.

In quest'ottica, la prospettiva di significato da assumere a chiave di lettura della start up agricola rimanda alla ricerca della genesi della start up medesima, ovvero del momento nel quale la società agricola di capitali o cooperativa abbandona lo *status* di società agricola *tout court* per trasformarsi in start up.

#### 4. Dalla società alla start up: l'innovazione

Chiave di volta è l'innovazione, la quale può assumere la forma di investimenti in ricerca e sviluppo pari al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione, oppure può riguardare la composizione soggettiva, dovendo la società impiegare personale altamente qualificato, costituito da almeno 1/3 di dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori oppure da almeno 2/3 con laurea magistrale, oppure, infine, può consistere nella titolarità in capo alla società di almeno una privativa.

Quale requisito normativo per aversi start up, l'innovazione può, dunque, attenersi alla politica di investimenti della società agricola, alla qualificazione del personale dipendente o alla acquisizione di una nuova varietà vegetale o di una privativa biotecnologica.

Tale innovazione, tuttavia, non pare svolgere il ruolo di mero predicato della società, ovvero di mero attributo di per sé idoneo a trasformare la società agricola in società agricola start up, ma sembra piuttosto incidere sul profilo strutturale della società e sulle strategie di gestione.

Invero, con riferimento alla partecipazione alla società di soggetti qualificati, la Risoluzione 87/E del 14 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Entrate<sup>16</sup> evidenzia nelle start up l'impiego, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale, precisando che ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si deve effettuare un calcolo "per teste" senza tenere in considerazione la remunerazione.

Il calcolo va quindi slegato dal compenso percepito dai dipendenti e deve essere legato all'effettiva presenza di operatori certificati interni alla *start-*

<sup>16</sup> Risoluzione 87/E del 14 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Entrate in <https://www.agenziaentrate.gov.it>.

*up*. Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel calcolo è possibile comprendere anche gli amministratori-soci, ma solo nel caso in cui percepiscono una regolare retribuzione come impiegati o collaboratori e gli stagisti se remunerati.

Ferme restando le previsioni della legge n. 240/2010 che disciplinano le modalità della partecipazione di dottorandi o di ricercatori *post-doc* o di ricercatori di ruolo a società, la presenza di personale accademico, di ruolo e non, può avvenire a titolo di puro lavoro dipendente, ma ciò non esclude che il personale qualificato assuma, e spesso assume, le vesti di socio. Quello che l’Agenzia delle Entrate precisa è che i ricercatori, *lato sensu* intesi, possono essere indifferentemente dipendenti o soci, e anche soci amministratori, purchè svolgano lavoro qualificato, legato al titolo professionale o di studio, nell’impresa societaria e ricevano per questo motivo remunerazione.

Se così è, la società agricola start up potrebbe essere composta per un terzo o per due terzi da soci non imprenditori agricoli. Guardando, in ipotesi, ad una società agricola professionalmente connotata, si potrebbe avere una start up imprenditore agricolo professionale dove solo il socio amministratore è i.a.p., mentre la restante composizione societaria potrebbe essere costituita da ricercatori o laureati magistrali e da soggetti interessati solo all’investimento speculativo.

Così come, ai sensi e per gli effetti della 27 dicembre 2006, n. 296, se la società a responsabilità limitata, che esercita esclusivamente le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci, è agricola quando costituita da imprenditori agricoli, la s.r.l. agricola start up riceve dalla legge n. 221/2012 una diversa configurazione soggettiva, laddove i partecipanti accademici non siano confinati nel solo ruolo di dipendenti ma assumano anche la qualifica di soci della società.

Ne deriva che la s.r.l. “costituita da” imprenditori agricoli potrebbe presentare il volto di società agricola start up nella quale la maggioranza dei soci, cui sembra rinviare la formula legislativa del 2006, declina a minoranza, specie laddove il complessivo del personale qualificato, in termini di ricercatori e di laureati magistrali, superi i due terzi.

Vero è che la conservazione della maggioranza di imprenditori agricoli soci potrebbe essere garantita dal riservare al personale qualificato il solo ruolo di lavoratore dipendente, o, comunque, consentendo l’accesso al ruolo di socio soltanto nella misura da assicurare la perpetuazione della integrità della compagine agricola. È anche vero, tuttavia, che la composizione professionalmente qualificata è una delle peculiarità della start up e la presenza di soci e non solo lavoratori dipendenti qualificati funziona da strumento di attrattività per gli investimenti sul mercato e per attirare capitali per lo sviluppo della innovazione oggetto della start up.

Quale che sia l’opzione innovativa adottata, la società che si avvia sul mercato come start up deve, infatti, probabilmente modificare la strategia imprenditoriale inizialmente intrapresa, se società già costituita. La start up richiede un nuovo e diverso approccio imprenditoriale, pensato per sviluppare un nuovo prodotto all’interno di una impresa già esistente, costruendo un *business* sostenibile in condizioni di elevata incertezza.

L'obiettivo è, invero, quello di sviluppare un prodotto o un servizio che il mercato ha già dimostrato di volere oppure un prodotto o servizio per il quale ci sia l'aspettativa fondata che si crei una domanda dopo il suo lancio. Una start up non è solo il prodotto o servizio che sviluppa ma comprende tutto il complesso aziendale su cui si basa, e per questo deve essere gestita e controllata in tutti gli aspetti, tanto più che è destinata ad operare in un regime di estrema incertezza.

In questa gestione e controllo, cruciale per attrarre capitali per sviluppare l'idea innovativa e per attirare clientela è la visibilità di ricercatori e del personale qualificato nella compagine societaria, quale componente di garanzia di sviluppo di un *business* sostenibile, in cui le entrate sostengono la crescita e dove i processi di ricerca e di apprendimento permanente consentano di fronteggiare le incertezze connaturate nell'affrontare i mercati con una idea o prodotto innovativo.

La ricerca e il personale o i soci qualificati da specifico titolo di studio e specializzazione supportano la definizione di una strategia di mercato che è necessariamente diversa da quella adottata dalla società già costituita e operante sul mercato. Validare l'idea di *business* della start up richiede una profonda e accurata analisi di mercato, dei concorrenti, dei costi e del potenziale, cioè una *SWOT Analysis*<sup>17</sup> in cui si analizzano i punti di forza e di debolezza del proprio progetto di *business*, le opportunità e le minacce dell'ambiente esterno, nelle sue componenti di mercato, politiche e territoriali.

Analisi che richiede la sinergia necessaria tra imprenditoria e ricerca. Si tratta, in definitiva, non già di guardare alla start up agricola banalmente come ad una società agricola che avvia una innovazione, bensì, piuttosto, di rivolgersi alla start up come strumento idoneo a costruire un ecosistema che, muovendo dalla ricerca, porti allo sviluppo imprenditoriale, che dal management qualificato conduca ai nuovi mercati, intercettando o creando nuovi bisogni.

Strategie ad assetto variabile, dipendenti anche dalla composizione della start up in termini di genere.

La start up riceve, infatti, specifica attenzione dal legislatore come strumento di valorizzazione del lavoro e dell'imprenditorialità femminile.

Invero, quando la start up è declinata al femminile, la scelta della strategia è determinata dalla ricerca dell'equilibrio fra le capacità organizzative, le risorse aziendali, gli aspetti relazionali e le sfide dell'ambiente esterno.

È stato evidenziato che “*if women develop distinctive styles of leadership or management as a result of their particular socializations patterns, we would expect their implementation and execution of strategy to reflect those unique competencies*”. L'imprenditorialità femminile è vista come “*an em-*

<sup>17</sup> L'analisi SWOT si basa sulla matrice SWOT individuata da Humphrey negli anni sessanta; essa consente di verificare la fattibilità di un progetto analizzandone punti di forza (*strengths*), punti deboli (*weaknesses*), opportunità da cogliere (*opportunities*) e minacce esterne alla realizzazione degli obiettivi (*threats*); cfr., G.A. STEINER, *Strategic planning: what every manager must know*, Free Press, 2008; R. S. KAPLAN-D.P. NORTON, *Identifying strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT)*, in *The execution premium: linking strategy to operations for competitive advantage*, Harvard Business Review Press, 2008, pp. 49 ss.; B.E. BENSOUSSAN-C.S. FLEISHER, *SWOT analysis*, in *Analysis without paralysis: 10 tools to make better strategic decisions*, Ft Press, 2012

*phasizing cooperative networks among family, society, and person*<sup>18</sup>, dove la start up costituisce un modello per la creazione di reti di lavoratrici nella società a diverso titolo, siano esse imprenditrici, ricercatrici, laureate, socie o solo dipendenti.

La start up non è riducibile, dunque, al solo profilo economico, presentando, piuttosto una rilevanza sociale e di sviluppo che si traduce nella creazione di modelli imprenditoriali plurimi, a parità di start up, e, con essi, di differenti approcci al mercato.

Nella creazione di una start up o nella trasformazione di una società agricola già costituita in start up la sfida è quella di raggiungere con successo nuovi mercati, conoscendo in tempi brevi e a costi ridotti se il mercato è interessato ad un prodotto o servizio prima che venga commercializzato.

Se questo, in caso di società già costituita ed operativa, influenza composizione societaria e strategie imprenditoriali, alla cui definizione non è affatto estraneo il genere, incide anche sull'oggetto sociale. Precisa, invero, il legislatore del 2012 che la start up deve avere come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico<sup>19</sup>.

Nel caso di società agricola già costituita, l'esclusività dell'oggetto sociale ex art. 2135 c.c., necessario per aversi società agricola, riceve se non una trasformazione, dovendo conservare il requisito dell'agrarità per consentire alla società di essere start up agricola, quanto meno una integrazione. Il predicato della esclusività dell'oggetto agricolo, richiesto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004, diventa nella start up esclusività di produzione di un oggetto o servizio agricolo ad alto valore tecnologico, togliendo rilevanza ad ogni altro oggetto, riconducibile all'art. 2135 c.c., che fosse stato assunto dalla società agricola già costituita.

## 5. Oltre la start up.

Affrontare, allora, il tema della start up agricola innovativa implica l'assunzione di una prospettiva di significato lontana rispetto alla mera configurazione della start up come società che avvia una attività innovativa.

Se avvio c'è, come c'è, non è da intendersi come mero avvio di una impresa, o, comunque, non necessariamente come avvio di una impresa che ben può essere già costituita.

Se di "avvio" si vuol parlare, come peraltro l'etimo della start up suggerisce, il riferimento deve essere non all'*incipit* dell'attività, ma alla creazione di un ecosistema nuovo e complesso, che determina o la nascita o la trasformazione di una società già costituita in un nuovo soggetto, la start up, nella quale l'idea ad alto valore tecnologico imprime modificazioni sia in

<sup>18</sup> M.N. CARTER-M. WILLIAMS-D.P. REYNOLDS, *Discontinuance among new firms in retail: The influence of initial resources, strategy, and gender*, in *Journal of Business Venturing*, 1997, Vol. 12, n. 2, pp. 125-45; M.N. CARTER-G.C. BRUSH-G.P. GREENE.-E. GATEWOOD-M.M. HART, *Women entrepreneurs who break through to equity financing: The influence of human, social and financial capital*, in *Venture Capital*, 2003, Vol. 5, n. 1, pp. 1-28.

<sup>19</sup> Art. 25, c. 2, D.L. 179/2012.

termini di composizione sociale, sia in termini di esclusività dell'oggetto, sia in termini di ridefinizione delle strategie di mercato.

L'impatto dell'innovazione supera i confini dell'oggetto, per rendere la start up una società strutturata come un insieme di competenze, accademiche e imprenditoriali, che interagiscono in un ambiente di mercato, politico, territoriale, costituendo un sistema capace di evolvere, trascorsi 5 anni dalla costituzione, verso la forma delle PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili.

La *policy* nazionale, a partire dal Decreto crescita 2.0 del 2012<sup>20</sup>, e passando per il Decreto 23 dicembre 2013, n. 145, noto come Decreto Destinazione Italia, il Decreto competitività 24 giugno 2014 n. 91, il Decreto *Investment Compact* del 2015<sup>21</sup>, fino al Decreto rilancio del 2020<sup>22</sup>, ha evidenziato la volontà di costituire una politica economica basata sull'innovazione, sia favorendo la fase di partenza sia accelerando e rafforzando la crescita dimensionale delle imprese ad alto contenuto tecnologico.

Guardare alla start up agricola innovativa significa, allora, porsi dall'angolo visuale di una società in divenire, una società necessariamente momentanea e provvisoria, capace di traghettare una società agricola tradizionale già esistente, trasformandola, o verso la configurazione di PMI, se la strategia di mercato risulta vincente, oppure di riconsegnarla alla tradizione del D. Lgs. n. 99/2004, nel caso in cui il *business* non riesca ad aggredire il mercato.

Se è vero che per divenire PMI la start up può trovare impulso nei c.d. incubatori, è anche vero che la start up medesima costituisce un incubatore di per sé, costituendo l'avvio di un sistema complesso ed integrato dove l'innovazione in agricoltura costituisce il formante di possibili nuovi modelli imprenditoriali, di contaminazione tra ricerca teorica e ricerca applicata, di elaborazione di modelli di sviluppo con ricaduta non solo economica ma anche sociale di riduzione del *gender gap*.

<sup>20</sup> Convertito in legge 22 giugno 2012, n. 83

<sup>21</sup> Convertito in legge 24 gennaio 2015, n. 3

<sup>22</sup> Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto "Rilancio"), convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell'ecosistema delle startup innovative, accordando agevolazioni specifiche: incentivi fiscali all'investimento nel capitale di startup innovative; accesso gratuito e semplificato al [Fondo di Garanzia per le PMI](#); [Smart & start Italia](#) (*finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale*); trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità; esonero da diritti camerali e imposte di bollo; raccolta di capitali tramite campagne di *equity crowdfunding*; servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE); deroghe alla disciplina societaria ordinaria; disciplina del lavoro flessibile; proroga del termine per la copertura delle perdite; deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica; remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale; esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA; procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività. Sull'argomento, cfr. G PISCIOTTA, *Start up, innovazione e società agricole*, in S. CARMIGNANI-N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza: diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente* atti del Convegno di Firenze del 21 e 22 novembre, 2019, in onore della prof.ssa Eva Rook Basile, 2020, 647 ss.

